

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3933 del 17/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NEMO INDUSTRIE S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di accessori per la nautica sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4035 del 14/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NEMO INDUSTRIE S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di accessori per la nautica sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/12/2015, acquisita al Prot. Unione 53011 e da Arpa al PGFC/2016/244 del 11/01/2016, da **NEMO INDUSTRIE S.P.A.** nella persona di Gianfranco Magalotti, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per **lo stabilimento di produzione di accessori per la nautica sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016 Prot. Unione 7944, acquisita al PGFC/2016/2595 del 26/02/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 29/03/2016 e 23/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 12919, 12920, 12921, 12922, 12923, 21575 e da Arpae ai PGFC/2016/4685, PGFC/2016/4863, PGFC/2016/4865, PGFC/2016/4867, PGFC/2016/4870 e PGFC/2016/7915;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/7392 del 17/05/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 25/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione di documentazione integrativa;
- In merito allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il Comune di Mercato Saraceno ha comunicato di aver richiesto il parere ad HERA e di essere in attesa di risposta;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Mercato Saraceno con nota Prot. Com.le 5585 del 18/05/2016, acquisita al PGFC/2016/7617 del 20/05/2016, ha comunicato quanto segue: *“(...) In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 di cui all’oggetto presentata dalla NEMO Industrie s.p.a. con sede legale a Mercato Saraceno (FC), Via P. Togliatti n. 1555 p.iva 02556570402 in data 28/12/2015 prot. n. 53011 pratica 177/AUA/2015; Vista la documentazione trasmessa con nota del 11/01/2016 e acclarata al protocollo generale del Comune in data 11/01/2016 prot. n. 238. Vista la Nostra richiesta di integrazioni del 14/01/2016 prot. n. 352; Viste le integrazioni pervenute in data 29/03/2016 prot. n. 12923 trasmesse dall’Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 04/04/2016; Vista la dichiarazione del TCA Dr.ssa Degli Angeli Ilaria resa ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 227 del 19/10/2011; Considerato che l’attività rientra in base alla classificazione acustica comunale in Classe Acustica V e che l’attività in oggetto rispetta i valori limite di emissione assoluti e differenziali stabiliti dal Piano così come dichiarato dal TCA. Tutto ciò premesso e considerato si prende atto della dichiarazione sopramenzionata e si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell’attività prodotta della ditta venga incrementata dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di condizioni e prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione della documentazione integrativa richiesta in materia di emissioni in atmosfera, nonché della autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Mercato Saraceno;

Visto che le integrazioni scaturite in sede di Conferenza di servizi sono state richieste alla ditta con nota PGFC/2016/8203 del 30/05/2016;

Tenuto conto che in data 09/06/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del

Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 23891 e da Arpae al PGFC/2016/8708;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 25/08/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n.11 del 12/09/2016 (Prot. Com.le 9927/2016) a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Assetto del Territorio del Comune di Mercato Saraceno ad oggetto "Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali", corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/13459 del 13/09/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttori sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 145 del 15/03/2006 prot. n. 22855/06 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **NEMO INDUSTRIE S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NEMO INDUSTRIE S.P.A.** (C.F./P.IVA 02556570402), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555, per lo **stabilimento di produzione di accessori per la nautica sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via P. Togliatti n. 1555.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 145 del 15/03/2006 prot. n. 22855/06 rilasciato, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione, senza apportare modifiche allo stabilimento.

Con nota PGFG/2016/1269 del 01/02/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16, preso atto del parere istruttorio di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione N. 1 Pulitura (carteggiatura, taglio laser, pantografo)

L'attività di carteggiatura è compresa al punto 4.13.22 "MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali".

L'attività di taglio laser in oggetto è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

L'attività di taglio con pantografo è compresa al punto 4.5.56 "TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare" e pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze organiche volatili". Dal momento che il rappresentante della Ditta in sede di conferenza ha dichiarato che il taglio delle lastre di plexiglass avviene con un pantografo meccanico senza utilizzo di raggio laser e che pertanto da tale operazione non si generano emissioni di sostanze organiche volatili, si applica pertanto il solo valore limite sopra indicato per l'inquinante "materiale particellare".

Tenuto conto che alla emissione sono convogliati gli effluenti prodotti dalle varie attività sopraccitate, si applicano, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06, i valori limite più restrittivi tra quelli sopra indicati, come di seguito riportato:

Polveri totali	10 mg/Nmc
----------------	-----------

Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un controllo della emissione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (emissione esistente in precedenza non sottoposta al rispetto di valori limite). Tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo annuale per solo parametro “polveri totali” è sostituito dalla registrazione delle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa. La Ditta dovrà effettuare i controlli alla emissione per gli inquinanti Ossidi di azoto (come NO₂) e Monossido di carbonio con una periodicità almeno annuale.

Emissione N. 2 Saldatura - Trattasi di emissione proveniente dalla attività di saldatura, con utilizzo anche di filo e barrette inox. L'attività è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre non può essere preso in considerazione l'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., visto l'utilizzo di materiale di apporto inox. Si applicano pertanto i valori limiti indicati al succitato punto 4.13.20 per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Evidenziato inoltre che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto componenti del filo ed elettrodi di saldatura inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano pertanto i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1. I controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un controllo della emissione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (emissione esistente in precedenza non sottoposta al rispetto di valori limite). Successivamente, rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (450 kg/anno pari a circa 37 kg/mese) stabiliti al punto 5. “Saldatura di oggetti o superfici metalliche” del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall’effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l’obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox.

Emissione N. 3 Fumi e vapori acidi alcalini – L'attività di pulizia chimica dei metalli svolta dalla Ditta è compresa ai seguenti punti:

- punto 4.13.28 “Sgrassaggi alcalini” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e all'Allegato 4.32 “Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi” alla DGR 2236/09 e s.m.i., nei quali si stabilisce un valore limite per l'inquinante “sostanze alcaline (esprese come Na₂O)” pari a 5 mg/Nmc;
- punto 4.13.27 “Trattamenti superficiali con acidi (decappaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)” e punto 4.13.34 “Trattamenti galvanici” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e alla lettera a) “Trattamenti superficiali con acidi” del punto 2. dell'Allegato 4.13 “Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g” alla DGR 2236/09 e s.m.i.. Si riporta di seguito una tabella comparativa dei valori limite stabiliti dai criteri succitati.

	4.13.27 CRIAER	4.13.34 CRIAER	Lettera a) p. 2 DGR 2236/09
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	/	/
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	/	5	5

Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5	5	5
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	2	2
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	/	1	/
Cianuri (espressi come HCN)	/	0,5	/
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5	0,5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	/	/	5
HF	2	/	2
Metalli totali	/	/	/

Sulla base delle sostanze utilizzate, in relazione a quanto indicato nelle schede di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite (mg/Nmc)
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2
HF	2
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5

La Ditta dovrà effettuare i controlli analitici alla emissione con una periodicità almeno annuale.

Emissioni N. 4a e N. 4b Cabina di verniciatura

Emissione N. 4c Cabina asciugatura

La Ditta effettua operazioni di verniciatura con prodotti sia a base solvente che a base acquosa.

La verniciatura a solvente è compresa al punto 4.13.38 “Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che non prevede valori limite ma la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di materie prime. La verniciatura a base acquosa è compresa al punto 4.13.42 “Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce dei valori limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro “materiale particellare” e 50 mg/Nmc per il parametro “sostanze organiche volatili, nonché autocontrolli annuali e la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di materie prime. La verniciatura, sia a base acquosa che a base solvente, è compresa anche all'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite pari a 3 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali” in fase di verniciatura a spruzzo, e 50 mg/Nmc per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” in fase di essiccazione. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato Allegato 4.7 relativamente all'inquinante polveri totali. Sulla base di tali valutazioni si fissano i seguenti limiti:

- 3 mg/Nmc per le polveri e 50 mg/Nmc per i “Composti organici volatili”, per tutte le emissioni E4a e E4b derivanti dalla applicazione a spruzzo dei prodotti vernicianti;
- 50 mg/Nmc per i “Composti organici volatili” per l'emissione E4c derivante dalla fase di appassimento/essiccazione.

Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un controllo delle emissioni E4a e E4b, al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (emissioni esistenti in

precedenza non sottoposte al rispetto di valori limite). Successivamente il controllo analitico delle emissioni E4a, E4b e E4c dovrà avere una periodicità almeno annuale. Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

Emissione N.5 Caldaia riscaldamento locali (511 kW, a metano)

Emissione N.6 Caldaia riscaldamento locali (511 kW, a metano)

Emissione da Caldaia uffici magazzino (35 kW, a metano)

Emissioni da n. 5 Termostrisce magazzino (potenza complessiva 1.100 kW, a metano)

Le emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 poiché la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Emissione N.7 Levigatura - L'attività è compresa al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali". Tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della "migliore tecnologia" (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo annuale periodico è sostituito dalla registrazione delle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione di una relazione tecnica inerente il convogliamento ad un unico punto delle emissioni N.4a e N.4b, in ottemperanza ai commi 4 e 5 dell'art 270 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Con PEC del 30/05/16 PGFC/2016/8203 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 13/06/16 PGFC/2016/8708 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 09/06/16, nella quale si dichiara che non è possibile convogliare ad un unico camino le emissioni N.4a e N.4b "in quanto essendo collegate a n. 2 motori differenti, si creerebbe della turbolenza con difetto di aspirazione";

Con mail del 15/07/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 25/05/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, ritenendo completa la documentazione prodotta e confermando pertanto le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 25/05/16.

Con mail del 16/07/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha ritenuto soddisfacente la documentazione trasmessa dalla Ditta, per quanto di propria competenza.

Con mail del 21/07/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 25/05/16, e delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/12/2015 P.G.N. 53011, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 5 - CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI (511 kW, a metano)

EMISSIONE N. 6 - CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI (511 kW, a metano)

CALDAIA UFFICI MAGAZZINO (35 kW, a metano)

5 TERMOSTRISCE MAGAZZINO (potenza complessiva 1.100 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di accessori per la nautica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – PULITURA (carteggiatura, taglio laser, pantografo)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – SALDATURA

Portata massima	3.900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – FUMI E VAPORI ACIDI E ALCALINI

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5	mg/Nmc
Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF	2	mg/Nmc
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nmc

EMISSIONI N. 4a e N. 4b – CABINA VERNICIATURA

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4c – CABINA ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 7 – LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Relativamente alle **emissioni N. 4a, N.4 b e N. 4c** si prescrive quanto di seguito indicato:

- dovranno essere annotati almeno mensilmente, sul **registro** di cui al successivo **punto 8.**, i consumi di **prodotti vernicianti a solvente (smalto, catalizzatore, fondo, diluente)**, validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **4.000 kg** di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso **all'anno**, e comunque complessivamente non superiori a **20 kg/giorno**;
- dovranno essere annotati almeno mensilmente, sul **registro** di cui al successivo **punto 8.**, i consumi di **prodotti vernicianti a base acquosa**, validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **4.500 kg** di prodotti vernicianti a base acquosa **all'anno**, e comunque non superiori a **400 kg/giorno**;
- l'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
- la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina devono essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4/0,6 m.s-1;
- devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di

cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

3. Dovranno essere annotati almeno mensilmente, sul **registro** di cui al successivo **punto 8.**, i consumi di acetone e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, e i giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **1.500 kg** di acetone e **1.000 kg** di stucco **all'anno**.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
5. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 4a e N. 4b** (esistenti ma precedentemente non assoggettate a valori limite). Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1** (per gli inquinanti Ossidi di azoto espressi come NO₂ e Monossido di carbonio), **N. 3, N. 4a, N. 4b e N. 4c con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
7. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 1** (per il solo inquinante polveri totali) e **N. 7** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 8**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa utilizzati negli impianti di cui alle emissioni N. 4a, N. 4b e N. 4c, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 2;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di acetone e stucco e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 3;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1 e N. 7**, così come richiesto al precedente punto 7.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Unione 177/AUA/2015) comprendente lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, prodotta dal Sig. Magalotti Gianfranco nato a Sarsina il 05/01/1951 in qualità di legale rappresentante della ditta Nemo Industrie spa con sede in via P. Togliatti n. 1555 – Loc. Cella di Mercato Saraceno (FC), inerente le acque reflue industriali e le acque reflue domestiche proveniente dall'insediamento sito in via P. Togliatti n. 1555 – Loc. Cella di Mercato Saraceno (FC), redatta sulla base di elaborati grafici del tecnico Geom. Versari Stefano con studio in Sarsina (FC) P.zza Plauto n. 40.

Visto il parere di HERA (Pratica 15/2016 protocollo n. 65030 del 26/05/2016) pervenuto al Comune di Mercato Saraceno al protocollo comunale n. 6464 del 08/06/2016;

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

- Il D.L.vo 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
- La L.R. 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.L. vo 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.P.R. 59/2013:

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	NEMO INDUSTRIE SPA
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via P. Togliatti n.1555- Mercato Saraceno
Destinazione d'uso dell'insediamento	PRODUZIONE ACCESSORI NAUTICI
Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno - 4 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore chimico-fisico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP: BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali nella fognatura nera di “Tipo A” di Via P. Togliatti è autorizzato con l'OBBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

1. osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge;
2. rispettare tutte le prescrizioni del parere di Hera (protocollo n. 65030 del 26/05/2016) sottoriportate;
3. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
5. dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
6. dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
7. dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;
8. procedere alla regimazione delle acque superficiali bianche (scarichi pluviali) onde evitare percolamenti su spazi pubblici o altre proprietà con convogliamento delle stesse fino a recettore finale di idonea capacità e con adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque, onde impedire o limitare al massimo esalazione moleste o sviluppo di insetti o instabilità puntuali dal versante;

Prescrizioni impartite da Hera nel parere Prot. n. 65030 del 26/05/2016

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:

- **lavaggio pavimenti e attrezzature reparto verniciatura;**
- **lavaggio manufatti (inox e alluminio) dopo sgrassaggio/decapaggio.**

2) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei bagni di decapaggio e sgrassaggio che dovranno essere smaltiti come rifiuto, ai sensi della normativa vigente. Non è ammesso altresì alcuno scarico di acque reflue derivanti dalla linea di burattatura;

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4) Lo scarico in fognatura dovrà rispettare le seguenti portate massime di scarico: **1000 mc/anno - 4 mc/giorno;**

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e da posizionare all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

depuratore chimico-fisico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali)

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali)) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Al termine dei lavori di allaccio alla rete fognaria nera il tecnico incaricato dovrà presentare ad Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato o allo stato di fatto da allegare ed alle prescrizioni contenute nel parere di Hera succitato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca il presente provvedimento per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizione impartite.

In caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.L.vo 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.